

**PROTOCOLLO D'INTESA SULL'APPLICAZIONE DEL PERIODO DI COMPORTO PER
LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE CCRL ALIMENTARISTI E
PANIFICATORI 25/07/2022**

La vigente legislazione nazionale, pur prevedendo alcune tutele a favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, demanda all'autonomia collettiva la regolamentazione di alcuni istituti contrattuali, tra i quali la durata del periodo di comportamento.

In tale contesto le parti firmatarie del CCRL convengono sull'opportunità di dare un segnale di particolare attenzione nei confronti dei lavoratori che necessitano di cure post-operatorie e/o di terapie salvavita conseguenti all'insorgenza di patologie oncologiche degenerative.

Posto quanto sopra, alle disposizioni di cui alla Parte Comune del CCRL 25/07/2022 si integra l'art. 9 bis "Periodo di comportamento per lavoratori affetti da patologie Oncologiche" che recita: "i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative richiedenti terapie salvavita certificate da parte delle strutture ospedaliere e delle ASL, prima del superamento del periodo di comportamento possono fruire, a richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita di 6 mesi, durante il quale verrà conservato il posto di lavoro. L'impresa potrà informare i lavoratori di tale opportunità prima del superamento del periodo di comportamento.

Al termine del periodo di aspettativa, nel caso di mancata ripresa dell'attività lavorativa, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La presente previsione contrattuale di livello regionale è cedevole e potrà essere sostituita nel caso in cui il CCNL dovesse stabilire una regolamentazione più favorevole per il lavoratore".

Mestre, 23 marzo 2023

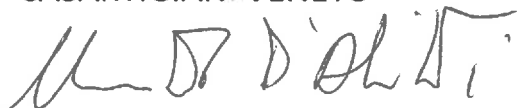
CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



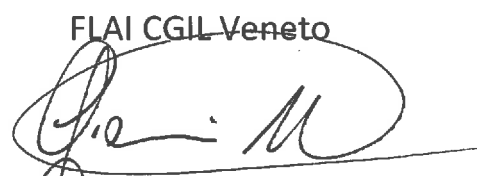
CNA VENETO



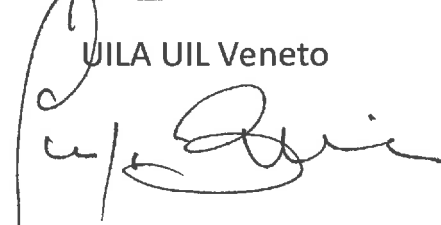
CASARTIGIANI VENETO



FAI CISL Veneto



FLAI CGIL Veneto



UILA UIL Veneto